
L'avvocato non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi: illecito disciplinare

Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense.

I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, anche al di fuori dell'esercizio della professione cioè nell'ambito della vita privata.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza n. 104 del 9 ottobre 2019 (pubbl. 17.2.2020)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], avverso la decisione in data 15/12/11, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con deliberazione del 15 dicembre 2011 il COA di Torino infliggeva all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi sei avendolo riconosciuto responsabile della seguente incolpazione: "Per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro in violazione dell'art. 5 Cod. Deont., avendo indotto la signora [TIZIA], sua creditrice, ad accordargli in mutuo la somma complessiva di Euro 43.000,00, rilasciando quale modalità di restituzione assegni bancari per il detto importo di Euro 43.000,00. Dichiarando l'avvenuto pagamento di assegni a sua firma e dei quali la sig.ra [TIZIA] aveva legittimo possesso per l'importo complessivo di Euro 43.000,00 al solo fine di evitare il protesto, con l'impegno che avrebbe provveduto al saldo al più presto, senza onorare l'impegno".

Questi i fatti che avevano originato il procedimento disciplinare.

Con esposto del 19 gennaio 2010 la signora [TIZIA], titolare di una tabaccheria e ricevitoria, segnalava:

- di essere stata cliente dell'avv. [RICORRENTE], il quale a sua volta era stato cliente della sua tabaccheria-ricevitoria e grande giocatore;
- di aver pertanto mutuato all'avv. [RICORRENTE] la somma complessiva € 43.000,00 per giocare al lotto;
- di aver ottenuto in restituzione pagamento in assegni, poi andati protestati per mancanza di provvista;
- di aver dichiarato, contrariamente al vero, l'avvenuto pagamento degli stessi e delle spese di protesto per agevolare l'avv. [RICORRENTE], evitando così che permanesse a suo carico lo status di "protestato";
- di avere inutilmente chiesto il pagamento del suo credito, ormai provato dal semplice riconoscimento di debito (olografo, datato 5 febbraio 2003, a firma [RICORRENTE]), essendosi privata dei titoli protestati per favorire l'incolpato.

L'avv. [RICORRENTE], richiesto di riscontrare l'esposto, non rispondeva al Consiglio.

Alla adunanza del 20 giugno 2011 il Consiglio deliberava l'inizio del procedimento disciplinare, approvando il capo di incolpazione oggetto del presente giudizio.

La prima udienza del 19 ottobre 2011 veniva rinviata d'ufficio al giorno 16 novembre 2011 e poi nuovamente rinviata alla data del 15 dicembre 2011, preso atto della adesione del difensore alla proclamata astensione.

All'udienza del 15 dicembre 2011, presente l'incolpato ed il suo difensore precedentemente nominato avv. [OMISSIS], verificata la regolarità delle notifiche e

corretto il capo di incolpazione, col consenso del difensore, sostituendo alla riga due la parola "concordargli" con la parola "accordargli", si dava corso alla istruttoria con l'audizione dell'unica teste, la reclamante signora [TIZIA].

La stessa, oltre a confermare l'esposto, aggiungeva dettagli utili a meglio descrivere come negli anni ella avesse cercato di recuperare le somme semplicemente sollecitando l'avv. [RICORRENTE] ad adempiere, recandosi spesso presso i vari indirizzi dello studio che via via egli variava, sperando nei giuramenti che ascoltava (financo sulla testa del figlio, *sic!*) ed accettando piccoli oggetti rivelatesi poi di modesto od alcun valore.

Ad espressa domanda sulla mancanza di azioni legali la teste rispondeva: "Ho un cugino che fa l'avvocato che ha guardato sulla banca dati ed ha verificato che l'avv. [RICORRENTE] non aveva nulla e mi ha consigliato di lasciar perdere e non spendere soldi".

Conclusa l'istruttoria dibattimentale il COA riteneva provati i fatti di cui al capo di incolpazione e infliggeva all'avv. [RICORRENTE] con l'impugnata deliberazione la sanzione disciplinare sopra indicata.

Avverso detta deliberazione l'avv. [RICORRENTE] proponeva ricorso a questo CNF con atto del 22 gennaio 2016, sottoscritto personalmente oltre che dall'avv. [OMISSIS], tuttavia privo di procura speciale, deducendo:

1. la nullità della decisione per essere stata depositata dopo quasi quattro anni dalla data dell'udienza in cui era stata deliberata, udienza alla quale avevano partecipato Consiglieri che non erano stati rieletti nel successivo Consiglio insediatosi nel 2012;
2. la mancanza di prova sulla responsabilità;
3. l'eccessività della sanzione.

Concludeva per l'annullamento della sanzione e, in subordine, per la sua sensibile riduzione.

DIRITTO

1. Nel primo motivo di ricorso viene eccepita la nullità dell'impugnata pronuncia del COA in quanto depositata nel dicembre 2015 allorquando si era insediato un Consiglio la cui composizione era diversa rispetto a quella dell'organo che aveva emesso la decisione nel dicembre 2011. In particolare viene sostenuto che a detta adunanza *"hanno partecipato Consiglieri che non risultano eletti nel successivo Consiglio insediatosi nel 2012 ... e che nella decisione non è riportato chi, tra i Consiglieri fosse il relatore"*. Viene quindi ipotizzata la partecipazione alla redazione della motivazione di avvocati che non erano Consiglieri alla data in cui la decisione fu emessa.

Il motivo è privo di fondamento.

È principio pacifico, in materia di procedimento disciplinare, che il ritardo, anche di anni, nel deposito della decisione disciplinare adottata dal COA, non ne determina la nullità. Né può assumere rilievo la circostanza, addotta dal ricorrente, che al momento della pubblicazione (anno 2015) la composizione del COA fosse mutata rispetto alla compagine in carica il 15 dicembre 2011 (data della deliberazione), atteso che, al fine di verificare la legittimità del provvedimento, deve aversi riguardo alla composizione dell'organo che lo ha emanato nella data risultante dall'atto stesso (nella specie il 15 dicembre 2011). Tale composizione, riportata nell'intestazione della decisione con i nomi dei consiglieri che parteciparono alla seduta, non è stata contestata dal ricorrente ed è quindi fuori discussione che la pronuncia sia stata adottata da un organo legittimamente composto. L'avv. [RICORRENTE] ha tuttavia ipotizzato, senza peraltro fornire alcuna prova, che alla stesura della motivazione – stante il lungo tempo intercorso tra la data della deliberazione e quella del deposito – possano avere partecipato consiglieri eletti nella compagine insediatasi nel 2012. Siffatta ipotesi è però esclusa dallo stesso provvedimento impugnato. Risulta, infatti, dalla copia del medesimo, prodotta dal ricorrente, che l'atto è stato sottoscritto, come prevede l'art. 51 del RD n. 37/1934, dal presidente e dal segretario della seduta in cui era stato adottato (15 dicembre 2011), e cioè, rispettivamente, dagli avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS]. Tale sottoscrizione è da sola garanzia di legittimità dell'atto. Ha statuito sul punto la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 10 gennaio 2003, n. 257, citata dal ricorrente a pag. 2 del ricorso) che la sottoscrizione del presidente e del segretario è in grado di assicurare la conformità del contenuto della decisione e della relativa motivazione alla deliberazione collegiale ed alle ragioni che la determinarono.

2. Nel secondo motivo di ricorso viene eccepita la mancanza di prova certa dei fatti di cui all'inculpazione. Nello specifico, viene sostenuto che la responsabilità dell'inculpato è ritenuta provata per il solo fatto che lo stesso abbia realizzato le condotte poste a fondamento della inculpazione (che l'avv. [RICORRENTE] giocava al lotto, che la signora [TIZIA] – esponente – gli avesse prestato dei denari, che il [RICORRENTE] le avesse dato, a tacitazione del credito, degli assegni poi andati in protesto, che la creditrice avesse emesso una dichiarazione compiacente, che il debito era stato riconosciuto ma non soddisfatto).

Il motivo è infondato.

I fatti oggetto dell'inculpazione sono stati ammessi nella loro materialità anche nel ricorso dall'avv. [RICORRENTE] e la valutazione disciplinare degli stessi è stata correttamente operata dal COA, che in materia di deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del

principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta nel caso in esame in base alla testimonianza dell'esponente (citata per il dibattimento ai sensi dell'art. 59, c. 1, n. 6), lettera g) della L. 247/2012 – cfr. CNF 12 settembre 2018, n. 103) e agli atti acquisiti al procedimento deve ritenersi legittima, risultando coerente con tali risultanze (cfr. CNF, 10 maggio 2017, n. 57; 14 aprile 2016, n. 84; 7 marzo 2016, n. 41). Correttamente pertanto il COA ha affermato la responsabilità disciplinare dell'incolpato, rilevando altresì il perdurare del comportamento deontologicamente scorretto stante la mancata restituzione del denaro mutuato. Quanto all'elemento psicologico che deve corroborare la condotta disciplinarmente rilevante va qui ricordato che ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "*suitas*" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo (cfr. CNF, 10 ottobre 2017, n. 139). La "*suitas*" della condotta dell'avv. [RICORRENTE] risulta in maniera evidente dal suo comportamento nella vicenda in esame, protrattosi con piena consapevolezza per un lungo periodo di tempo e mai cessato. Dal punto di vista oggettivo, poi, nessun dubbio può sussistere sulla violazione dei doveri di dignità, probità e decoro, i quali costituiscono doveri generali e concetti guida cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati (cfr. CNF 26 settembre 2014, n. 112; 15 marzo 2013, n. 44; 14 marzo 2015, n. 52), anche al di fuori dell'esercizio della professione (cfr. CNF 15 marzo 2013, n. 44; 29 novembre 2012, n. 160).

3. Il ricorrente ha chiesto, in subordine al proscioglimento, la riduzione della sanzione ritenendola eccessiva anche in considerazione della lontananza nel tempo dei fatti contestati, e comunque non correttamente motivata.

Ad avviso del Collegio non esistono i presupposti per la riduzione della sanzione. Il COA ha infatti ritenuto grave il comportamento dell'incolpato sia per essersi protratto per un lungo periodo, sia per la natura del debito non onorato (giocate al lotto per importi considerevoli), sia, infine, per le modalità dall'incolpato poste in essere per evitare l'inserimento del suo nominativo nelle banche dati delle persone protestate (dichiarazione compiacente di pagamento dei titoli da parte della creditrice in cambio di un semplice riconoscimento di debito) e per le continue e disattese promesse di pagamento. Stante ciò, ai fini della determinazione in concreto della sanzione il COA ha fatto applicazione dell'art. 40 del RDL n. 1578/1933 che per la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 38 stesso RDL) prevede, tra le pene disciplinari, la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno. La

sanzione inflitta (sospensione per mesi sei) rientra in tale previsione ed è giustificata dai suddetti elementi di gravità individuati dal COA (cfr. CNF 24 novembre 2016, n. 338 in cui si afferma che per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare rilevano la gravità del fatto, il grado della colpa, la sussistenza del dolo e il pregiudizio eventualmente subito dall'esponente). Anche con riguardo al nuovo codice deontologico la sanzione appare congrua. Pur non essendo stata contestata all'avv. [RICORRENTE] la violazione dell'art. 59 del codice deontologico all'epoca vigente (*"obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi"*), punibile con il sistema sanzionatorio di cui al citato art. 40 RDL 1578/1933 e quindi con la sospensione fino a due anni, deve rilevarsi che la corrispondente previsione del nuovo codice, costituita dall'art. 64 (avente rubrica identica a quella del previgente art. 59) è assoggettata alla sanzione edittale della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La sanzione inflitta dal COA all'avv. [RICORRENTE] (mesi sei di sospensione) non supera siffatta previsione e va, anche sotto il profilo della comparazione tra i due predetti codici, confermata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 ottobre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria